

# ALIQUOTE TASI E IMU 2017

Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 206 e 207 del 17 Dicembre 2014

FATTISPECIE	TASI		IMU	
	ALIQUOTA	CODICE TRIBUTO	ALIQUOTA	CODICE TRIBUTO
<b>Abitazioni principali e relative pertinenze</b> , limitatamente ad una pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7.	Imposta soppressa per legge		Imposta soppressa per legge	
<b>Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</b> , limitatamente ad una pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7.	<b>3,0% con detrazioni (*)</b>	<b>3958</b>	<b>3,0% con detrazioni (**)</b>	<b>3912</b>
<b>Abitazione</b> con relative pertinenze (limitatamente ad una pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7) <b>posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</b> a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	Imposta soppressa per equiparazione all'abitazione principale da Regolamento comunale		Imposta soppressa per equiparazione all'abitazione principale da Regolamento comunale	
<b>Casa coniugale</b> , assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.	Imposta soppressa per equiparazione all'abitazione principale		Imposta soppressa per equiparazione all'abitazione principale	
Unità immobiliari appartenenti alle <b>cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari</b> .	Imposta soppressa per equiparazione all'abitazione principale		Imposta soppressa per equiparazione all'abitazione principale	
Unità immobiliari appartenenti alle <b>cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari</b> , anche a prescindere dalla residenza anagrafica.	Imposta soppressa per equiparazione all'abitazione principale		Imposta soppressa per equiparazione all'abitazione principale	
Unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal <b>personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate</b> e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	Imposta soppressa per equiparazione all'abitazione principale		Imposta soppressa per equiparazione all'abitazione principale	
<b>Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali</b> come definiti dal Decreto Ministro Infrastrutture del 22.04.2008.	Imposta soppressa per equiparazione all'abitazione principale		Imposta soppressa per equiparazione all'abitazione principale	
<b>Immobili del gruppo catastale A che non siano abitazione principale e categorie C2, C6 e C7 non pertinenza di abitazioni principali</b> , con eventuale riduzione d'imposta del 25% se locati a canone concordato.	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>10,6%</b>	<b>3918</b>
<b>Abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani residenti all'estero</b> ed iscritti all'AIRE.	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>7,6%</b>	<b>3918</b>

FATTISPECIE	TASI		IMU	
	ALIQUOTA	CODICE TRIBUTO	ALIQUOTA	CODICE TRIBUTO
Una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai <b>cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, purché pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</b> ed a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.	Imposta soppressa per equiparazione all'abitazione principale		Imposta soppressa per equiparazione all'abitazione principale	
<b>Alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP</b> (Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica).	<b>0,0%</b>	-	<b>7,6% con detrazioni (**)</b>	<b>3918</b>
<b>Abitazioni concesse in uso gratuito</b> a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, con <b>eventuale riduzione del 50% della base imponibile</b> se sussistono tutti i requisiti di cui al comma 10, lett. 0a), L. n. 208/2015 (v. Risoluzione Ministeriale n. 1/DF del 17.02.2016).	<b>0,0%</b>	-	<b>9,0%</b>	<b>3918</b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b> (immobili di cat. D/10 e fabbricati di altre categorie catastali che presentano l'annotazione di ruralità).	<b>0,0%</b>	-	Imposta soppressa per legge	
<b>Aree fabbricabili.</b>	<b>0,0%</b>	-	<b>10,0%</b>	<b>3916</b>
<b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</b>	<b>2,5%</b>	<b>3961</b>	Imposta soppressa per legge	
<b>Fabbricati del gruppo catastale D</b> (eccetto D10).	<b>2,5%</b>	<b>3961</b>	<b>8,1% - di cui:</b> <b>7,6% allo STATO</b> <b>0,5% al COMUNE</b>	<b>3925</b> <b>3930</b>
<b>Fabbricati del gruppo catastale B e categorie C1, C3, C4 e C5.</b>	<b>2,5%</b>	<b>3961</b>	<b>8,1%</b>	<b>3918</b>
<b>Terreni agricoli.</b>	Esclusi per legge		<b>10,6%</b>	<b>3914</b>
<b>Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.</b>	Esclusi per legge		Imposta soppressa per legge	

(\*) Ai fini TASI, per tutte le categorie di immobili a cui si applica l'aliquota del 3,0 per mille sono stabilite le seguenti detrazioni:

Rendita catastale (abitazione + pertinenze)	Detrazione
Fino a € 450,00	€ 100,00
Da € 450,01 a € 550,00	€ 75,00
Da € 550,01 a € 700,00	€ 50,00
Da € 700,01 a € 850,00	€ 25,00
Oltre € 850,00	€ 0,00

La detrazione è **unica** e non si applica per scaglioni di rendita, va **rapportata alla quota di possesso** ed al periodo dell'anno in cui l'utilizzo dell'immobile è tale da rendere applicabile la suddetta aliquota.

(\*\*) Ai fini IMU è riconosciuta una detrazione per abitazione principale di € 200 rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo di destinazione.